

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in n.5 originali tra: la Figenpa S.p.a., con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 6, C.F. e P.Iva: 03401350107, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 T.u.b. con n. 35838, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca di Italia con sede in Via nazionale 91 - 00184 - Roma, di seguito **CESSIONARIO** e

CEDENTE

COGNOME	NOME	C.F.
NATO A	PR.	DATA DI NASCITA
RESIDENTE A	VIA	PR.

Dipendente della _____

AMMINISTRAZIONE CEDUTA

DENOMINAZIONE _____

P.IVA	C.F.	TEL.	DATA ASSUNZIONE
-------	------	------	-----------------

SEDE LEGALE	CAP	CITTA'
-------------	-----	--------

convergono di stipulare un contratto di finanziamento da restituirsì mediante **CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO** o **PENSIONE** a carico dell'AMMINISTRAZIONE CEDUTA, secondo il seguente PROSPETTO FINANZIARIO e secondo le modalità stabilite nelle condizioni contrattuali retro riportate.

PROSPETTO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE DOVUTO: €	N. RATE:	IMPORTO RATA: €	
INTERESSI NOMINALI: €	T.A.N. %	T.E.G. %	T.A.E.G. %
SPESE DI INTERMEDIAZIONE: €	SPESE DI ISTRUTTORIA: €		
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO*: €			

*salvo quanto previsto per l'estinzione di altri impegni e/o eventuali prefinanziamenti

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

SEDE: _____ C.F. _____

L'intermediario del Credito fa parte della rete distributiva del Cessionario e può prestare la sua opera nelle sedi proprie o nelle dipendenze commerciali del Cessionario.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono integralmente a verità, di aver preso visione ed aver integralmente accettato le Condizioni evidenziate nel Prospetto Economico su riportato e le Condizioni Generali riportate sul retro, impegnandomi a rimborsare il finanziamento nell'Importo Totale Dovuto secondo le disposizioni ivi espresse (numero rate e importo rate), confermando i dati contabili e le decorrenze di cui al documento "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori" di cui contestualmente dichiaro di aver preso visione anticipatamente alla visione ed alla stipula del presente contratto.

LUOGO _____

DATA _____

IL CEDENTE / CLIENTE

Per accettazione
FIGENPA S.p.A.
(f.to l'Amministratore Delegato)

ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità che le firme di cui al presente modulo, vere ed autentiche, sono state apposte alla sua presenza in maniera autografa dal Cedente il quale è stato identificato mediante l'esibizione in originale del rispettivo documento, valido, di identità.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE _____

FIRMA PER ESTESO DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE _____

TRASPARENZA - ANTIRICICLAGGIO

Autorizzo Figenpa S.p.a. ad effettuare ogni ulteriore accertamento ritenuto utile. Dichiaro inoltre, sotto la mia responsabilità, ai fini di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela, di aver richiesto il presente finanziamento per soddisfare esigenze di carattere personale /familiare e di essere il Titolare Effettivo dell'Operazione e di non essere persona esposta politicamente.

Dichiaro Altresi che nessun importo rispetto a quelli indicati nel Contratto è stato da me versato in ragione dello stesso.

il Cedente/Cliente dichiara di aver ricevuto copia del presente

IL CEDENTE / CLIENTE

IL CEDENTE / CLIENTE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. di approvare in forma specifica le seguenti clausole delle condizioni contrattuali retro riportate:

Art. 2 Conclusione del contratto ed efficacia della cessione; Art. 3 Erogazione del finanziamento. Quietanza dell'Erogazione; Art. 4. Anticipo. Trattenute per Estinzioni altri prestiti. Compensazione; Art. 5 Importo erogato e detrazioni operate; Art. 6 Modalità di rimborso. Mandato di pagamento. Vincolo sul TFR a garanzia del finanziamento; Art. 7 Riduzione o sospensione dello Stipendio/Pensione; Art. 9 Mutamento del debitore Ceduto; Art. 10 Cessione dei diritti derivanti dal Contratto; Art. 11 Rimborso Anticipato; Art. 12 Assicurazione sul Rischio Vita e sui Rischi Vari d'Impiego; Art. 13 Conseguenze del ritardato o mancato pagamento; Art. 14 Decadenza dal Beneficio del Termine - Risoluzione - Fallimento del Debitore ceduto; Art. 15 Recesso; Art. 16 Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali; Art. 18 Comunicazioni.

IL CEDENTE / CLIENTE

MOD: CONTRATTO_CQS_012017

CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

I. Il presente Contratto è costituito da:

- a) **Modulo SECCI** (acronimo di "Standard European Consumer Credit Informations" - Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo): contiene le condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento;
- b) **Prospetto Economico**: Costituisce il frontespizio del contratto e contiene tutti i dati del Cedente, dell'Amministrazione o Ente Pensionistico ceduto, le relative firme nonché le condizioni economiche applicate al finanziamento;
- c) **Condizioni generali**: Contengono la disciplina generale applicata al finanziamento;
- d) **Piano di ammortamento**: Consegnato al momento della liquidazione del dell'Importo totale del credito al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti. Indica la composizione delle singole rate.

II. Si riporta di seguito il significato delle principali espressioni ricorrenti nel Contratto:

Cessionaria	Figenpa S.p.a. Società di intermediazione Finanziaria ex. Art. 106 T.u.b. con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129
Cedente	Il soggetto consumatore che sottoscrive il contratto di finanziamento e che riveste la qualità di lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private, ovvero di titolare di un rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a 12 mesi e purché il compenso a lui corrisposto abbia certezza e continuità, ovvero ancora di pensionato titolare di pensione corrisposta dallo Stato o dai singoli Enti Previdenziali, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza.
Amministrazione Terza Ceduta	Il datore di lavoro del Cedente - sia esso una delle Amministrazioni dello Stato cui all'art. 6 del DPR 180/1950 o uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10 del DPR n. 180/1950, ovvero ancora un datore di lavoro privato o qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privata) - obbligato a riconoscere al Cedente, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento, una retribuzione, una somma "una tantum" o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Intermediario del credito	Agente in attività finanziaria, collaboratore o Intermediario Finanziario che propone contratti di credito per il Finanziatore o che svolge altre attività preparatorie alla conclusione di tali contratti.
Persone Politicamente Esposte (PeP)	Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (D.lgs 231/2007 art. 1 lettera o).
Piano di ammortamento	Indica la composizione delle singole rate con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi ed alle relative scadenze. Tale documento viene consegnato contestualmente all'erogazione del finanziamento, ma può essere richiesto, senza spese ed in ogni momento, dal Cedente.
Tabella di ammortamento	E' un documento che riporta il piano di ammortamento, gli importi dovuti alle relative scadenze, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
Importo totale del credito	Al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, è la somma totale degli importi messi a disposizione del Cedente in virtù del contratto di finanziamento. È indicato nel modulo SECCI e nel <i>Prospetto Economico</i> .
Importo totale dovuto	Equivalente alla retribuzione globale ceduta/trattamento pensionistico globale ceduto. E' indicato nel modulo SECCI nonché nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)	Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. È indicato nella sezione "Tasso d'interesse" del modulo SECCI, nonché nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni e di tutte le altre spese che il Cedente deve pagare in relazione al contratto, escluse imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. E' indicato nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	Indica il costo del finanziamento comprensivo degli interessi e di tutti costi, delle commissioni e di tutte le altre spese che il Cedente deve pagare in relazione al contratto, incluse imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. E' indicato nella relativa sezione del modulo SECCI nonché nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio)	Tassi di interesse pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge 108/96 (Normativa Usura). Tali tassi, aumentati nella misura di legge, costituiscono il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 644, comma 3 cod. pen. Il TEGM è ad disposizione nei locali dell'Intermediario del Credito ed è presente sul sito internet www.figenpa.it .

Art. 2 Conclusione del contratto ed efficacia della cessione

I. Il presente contratto di prestito contro cessione "pro solvendo" a favore della Cessionaria degli emolumenti di cui al Prospetto Economico (Importo totale dovuto dal Consumatore) si conclude a seguito della sottoscrizione dello stesso da parte del Cedente e della Cessionaria (anche attraverso propri procuratori).

II. E' facoltà della Cessionaria, valutato il merito creditizio del Cliente, accettare la presente scrittura privata.

III. Con la sottoscrizione del presente contratto e il perfezionamento dello stesso, il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria e si obbliga a restituire l'importo Totale Dovuto mediante la cessione "pro solvendo" (con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni) del numero di rate - uguali, mensili e consecutive - dell'importo indicato nel Prospetto Economico, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

IV. Il Cedente - avvalendosi della facoltà di cedere fino al quinto della sua retribuzione ovvero del proprio trattamento pensionistico o altri trattamenti equivalenti - si impegna ad effettuare l'ammortamento delle rate del prestito mediante la cessione "pro solvendo" di quote del proprio stipendio, ovvero del proprio trattamento pensionistico o trattamenti economici ad esso equivalenti.

V. La cessione dello stipendio/pensione o di altri trattamenti equivalenti produce effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento della notifica nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1 del DPR 180/50. Gli Enti Previdenziali di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, effettuano le dovute ritenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di cessione e le eventuali rate già scadute possono venire recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 180/1950, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

VI. Il Cedente è responsabile della veridicità di tutti i dati comunicati a Figenpa S.p.A., al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, ivi compresi quelli forniti ai fini dell'identificazione antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). E' altresì responsabile circa la veridicità delle informazioni rese in sede di sottoscrizione del contratto, in merito all'esistenza di vincoli sulla retribuzione o pensione (precedenti cessioni, pignoramenti, etc), nonché in merito alla scelta effettuata in relazione alla destinazione del trattamento di fine rapporto e ad eventuali anticipazioni già richieste sul TFR o su indennità equipollenti.

Art. 3 Erogazione del finanziamento. Quietanza dell'Erogazione

I. L'erogazione dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO avviene dopo che sono stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione. In particolare l'erogazione avviene di norma entro 60 giorni dopo il rilascio del bene di essere o nullaosta da parte del datore di lavoro o di analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico, ovvero qualora il debitore ceduto abbia dato corso all'ammortamento del prestito e dopo che saranno efficaci le prescritte garanzie assicurative. E' fatta comunque salva la facoltà per la Cessionaria, a seguito di espressa richiesta del Cedente, di procedere all'erogazione anche in assenza delle predette condizioni, senza che ciò comporti implicita rinuncia della Cessionaria all'acquisizione del bene di essere o nullaosta da parte dell'Amministrazione competente. L'erogazione avviene mediamente

II. L'erogazione avviene mediante bonifico o assegno intestato al Delegante. In caso di bonifico con accredito in conto, l'accreditamento sul conto corrente indicato dal Cedente o il ricevimento dell'assegno costituisce ricezione e quietanza dell'importo liquidato. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione da parte del Cedente costituisce altresì corretta esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Art. 4. Anticipazione. Trattenute per Estinzioni altri prestiti. Compensazione

I. Successivamente alla stipula del contratto, è facoltà del Cedente richiedere alla Cessionaria una anticipazione a valere sull'importo del finanziamento richiesto. Qualora la Cessionaria ritenga di concedere detta anticipazione, la stessa verrà erogata mediante contratto di Prefinanziamento, a valere sul presente finanziamento e allo stesso potranno essere aggiunti spese ed interessi come riportato nel Prefinanziamento stesso. All'atto dell'erogazione del finanziamento la Cessionaria tratterà l'importo dell'anticipazione comprensivo di spese ed interessi dall'Importo Totale del Credito del Prospetto Economico.

II. Qualora entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di finanziamento per qualsiasi causa o motivo non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l'erogazione del saldo, il Cedente sarà tenuto a rimborsare le somme ricevute a titolo di anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Cessionaria. A decorrere dal sedicesimo giorno, dal ricevimento della predetta richiesta, inviata con lettera raccomandata, per ogni giorno di ritardo nel rimborso dell'anticipazione matureranno interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di Prefinanziamento.

III. Al momento dell'erogazione del Saldo al Cedente, la Cessionaria è altresì autorizzata a trattenere in compensazione sul saldo dovuto gli importi occorsi per l'estinzione di altri concorrenti prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione/pensione. Il Cedente ratifica fin d'ora, in via preventiva, ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sugli emolumenti compiuta dalla Cessionaria, accettando, in virtù delle istruzioni al riguardo fornite, che le somme corrisposte a tale titolo siano poste interamente a suo carico.

Art. 5 Importo erogato e detrazioni operate

I. Il Cedente prende atto e accetta che per la detrazione delle spese e dei costi tutti a suo carico, la somma a lui erogata (ovvero l'Importo Totale del Credito) è pari a quella indicata nel Prospetto Economico, al netto di eventuali anticipazioni / prefinanziamenti ovvero estinzioni di precedenti prestiti.

II. Il Cedente a tal fine riconosce che l'IMPORTO TOTALE DOVUTO dal Cliente è dato dalla somma dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO accordato al Cliente come indicato nel Prospetto Economico del contratto con le seguenti voci sempre riportate nel Prospetto Economico:

INTERESSI NOMINALI: dovuti per l'intera durata del prestito e applicati in contratto in misura scalare mensile. Gli interessi vengono calcolati su base annua al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), fisso per tutta la durata del prestito sul capitale finanziato sulla base del piano di ammortamento consegnato al momento della erogazione al Cliente dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO e sviluppato con modalità "alla francese";

SPESE DI ISTRUTTORIA: dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, in cui vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di: 1) assistenza alla rete distributiva e all'area istruttoria nella fase precontrattuale (es. consulenza legale, informatica ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); 2) ricezione e controllo documentazione; 3) istruttoria, controllo e caricamento debitore ceduto; 4) delibera della pratica; 5) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 108/96); 6) notifica del contratto e di ogni allegato all'amministrazione terza ceduta; 7) contabilizzazione, archiviazione e, nel caso, comunicazione dell'apertura del rapporto; 8) oneri erariali; 9) ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto.

In caso di estinzione anticipata le presenti spese NON saranno oggetto di rimborso in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento del contratto.

SPESE DI INTERMEDIAZIONE: dovute agli Intermediari del Credito facenti parte della rete di vendita di Figenpa per l'attività svolta in fase di pre-istruttoria della pratica e fino alla liquidazione dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO concesso al Cliente. A titolo esemplificativo ci si riferisce a: 1) iniziative pubblicitarie e di comunicazione; 2) il mantenimento delle strutture adibite; 3) la ricerca e l'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Cedente; 4) la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal Cedente; 5) l'assistenza al Cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente; 6) l'eventuale gestione della notifica presso debitore ceduto; 7) l'esecuzione degli adempimenti in funzione della normativa antiriciclaggio e tutela dei dati personali.

In caso di estinzione anticipata le presenti spese NON saranno oggetto di rimborso in quanto non retribuiscono attività soggette a maturazione nel tempo successivo alla liquidazione dell'importo totale del credito eventualmente al Cliente.

Art. 6 Modalità di Rimborso. Mandato di pagamento. Vincolo sul TFR a Garanzia del Finanziamento

I. Per effetto della cessione, il debitore ceduto è obbligato a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente ed ininterrottamente fino alla fine del piano di ammortamento, una somma dalla retribuzione/pensione o altro trattamento economico equivalente, pari all'importo della rata di rimborso del finanziamento.

II. Con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 43 e 55 DPR 180/50, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la presente cessione si estenderà su quanto al Cliente spettante per effetto di tale cessazione ed il Cliente acconsente che l'Amministrazione Ceduta trattiene l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi dovuti - venissero corrisposte al Cliente nonché ai crediti rivenienti da partecipazione a forme pensionistiche complementari comunque denominate, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Resta inteso comunque che, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 180/50, non possono essere oggetto di cessione i trattamenti di fine servizio a cui ha diritto il Cedente. Per l'effetto, il Cedente, per l'intera durata della cessione, si impegna a non richiedere al datore di lavoro anticipazioni sul TFR ai sensi dell'art. 2129, comma 6 cod. civ. se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta.

III. Nell'ipotesi di cui sopra il Cedente autorizza il datore di lavoro, l'INPS, ovvero i soggetti eroganti le forme pensionistiche complementari - nei limiti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo per il prestito - a trattenere le somme a lui spettanti al fine di rimborsare l'intero residuo debito derivante dalla cessione degli emolumenti nei limiti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo per il finanziamento. A tal fine, il Cedente, qualora abbia aderito a forme di previdenza complementare, conferisce altresì alla Cessionaria mandato irrevocabile in suo nome e conto, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ., ad esercitare il riscatto dei contributi di assicurazione versati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) e c), e comma 5, della Legge 252/2005. Qualora le suddette somme poste a garanzia del finanziamento non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il debitore ceduto non dovesse provvedervi, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con eventuale applicazione degli interessi di mora contrattualmente previsti, fatta salva l'efficacia della copertura assicurativa con riguardo ai rischi derivanti dalla perdita di lavoro ai sensi del successivo art. 12, nonché salvo quanto previsto dall'art. 9 in tema di mutamento del debitore ceduto.

Art. 7 Riduzione o sospensione dello Stipendio/Pensione

I. Il Cedente ed il Debitore Ceduto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione oggetto di cessione.

II. Nel caso in cui la riduzione dello stipendio/pensione del Cedente non sia superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto. Ove la riduzione sia superiore ad un terzo dello stipendio/pensione, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio o pensione ridotti, così come previsto ai sensi degli artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50.

III. Con riferimento alla Cessione del quinto della Pensione, In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale, la presente cessione si estenderà anche a quanto spettante al cedente per effetto di tale cessazione. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

Art. 8 Surrogazione e cedibilità dei Crediti

I. Ove applicabile, il Cedente, ai sensi dell'art. 1202 del c.c., ha la facoltà di trasferire il rapporto esistente ad altro intermediario. Tale facoltà potrà essere esercitata in ogni momento dal Cedente tramite richiesta scritta, senza penalità od altri oneri.

Art. 9 Mutamento del debitore ceduto

I. Nel caso in cui il Cedente venga a trovarsi alle dipendenze di altro datore di lavoro o, nel caso in cui muti l'ente erogante la prestazione pensionistica, il Cedente medesimo autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto alla nuova amministrazione, affinché questa operi sulla retribuzione o pensione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile.

II. Il Cedente si obbliga a tal fine a comunicare il suo trasferimento sia alla Cessionaria sia all'Amministrazione Terza Ceduta da cui si allontana, affinché quest'ultima possa inviare alla nuova Amministrazione il rendiconto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge.

Art. 10 Cessione dei diritti derivanti dal Contratto

I. La Cessionaria potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie, ivi compresi i relativi contratti assicurativi. Di tale cessione potrà essere data eventualmente comunicazione, anche successivamente al perfezionamento della stessa.

II. Il Cedente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla Cessionaria.

Art. 11 Rimborso Anticipato

I. Dopo l'erogazione del saldo, il Cedente, a seguito di richiesta scritta alla Cessionaria, ha facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso la Cessionaria non è tenuta a restituire, neppure in parte, gli importi indicati alle voci "spese di istruttoria" e "spese di intermediazione" del Prospetto Economico, che si intendono dovuti e convenuti per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito e, pertanto, non ripetibili e quindi non soggetti a maturazione nel tempo.

II. Ove eserciti la facoltà di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente avrà inoltre diritto al rimborso, pro-quota ed in funzione del tempo di ammortamento trascorso, degli importi indicati alle lettere B e D del Prospetto Economico.

III. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, la Cessionaria ha diritto ad un equo indennizzo per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del prestito. L'indennizzo, non può essere superiore:

- all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è superiore ad un anno,
- allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è pari o inferiore ad un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la durata residua del contratto di finanziamento. Inoltre, il suddetto indennizzo non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il rimborso del prestito;
- b) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- c) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

IV. In caso di rimborso anticipato totale il Cedente, dopo avere richiesto alla Cessionaria l'emissione del conteggio estintivo, dovrà versare - entro la data di validità specificata - l'importo di estinzione indicato.

V. In caso di rimborso anticipato parziale, l'indennizzo viene calcolato sull'importo rimborsato in anticipo. In presenza di rate scadute l'importo versato dal Cedente andrà prima a coprire le stesse, gli eventuali interessi di mora e le spese; il restante importo versato andrà a decurtare il capitale residuo. La Cessionaria provvederà ad inviare al Cedente il nuovo piano di ammortamento ridefinito mantenendo il tasso di interesse e l'importo della rata originaria, riducendo la durata contrattuale pattuita in origine.

Art. 12 Assicurazione sul Rischio Vita e sui Rischi Vari d'Impiego

I. Il Cedente prende altresì atto che la Cessionaria ha stipulato, a garanzia del credito, con Compagnie di Assicurazione di proprio gradimento:

- a) una polizza "ramo vita" a garanzia del rischio di premorienza del Cedente (in merito alla cui conclusione il Cedente medesimo ha prestato specifico consenso ai sensi dell'art. 1919 c.c. sottoscrivendo il modulo all'uopo predisposto);

b) in caso di cessione del quinto dello stipendio, una polizza "ramo credito" a garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione del rapporto di lavoro.

La Cessionaria che è contraente e beneficiaria delle coperture medesime provvede a sostenere interamente il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le somme corrisposte alla Cessionaria dalla Compagnia, quest'ultima resta surrogata in ogni diritto, ragione privilegio ed azione della Cessionaria nei confronti del Cedente, del datore di lavoro, del fondo pensione e dell'istituto di previdenza obbligatoria. Si precisa peraltro che la Compagnia potrà esercitare il diritto di surroga nei confronti del Cedente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 13 Conseguenze del ritardato o mancato pagamento

I. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, può avere gravi conseguenze per il Cedente, quali a titolo esemplificativo:

- la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, con l'obbligo di dover rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito residuo;
- azioni di recupero, anche giudiziali, del credito, con conseguente applicazione delle spese così come determinate nel modulo SECCI;
- applicazione degli interessi di mora pari al tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.) e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Detti interessi maturano sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta ed impagata, senza bisogno di costituzione in mora, con decorrenza dal giorno della scadenza e fino al momento dell'effettivo pagamento.

In caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi moratori verranno calcolati sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sulla quota capitale residua al momento della decadenza. In entrambi i casi gli interessi saranno calcolati con divisore fisso 365 su base annua e sugli stessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 14 Decadenza dal Beneficio del Termine - Risoluzione - Fallimento del Debitore ceduto

I. Oltre alle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., in caso di sospensione o riduzione dello stipendio o della pensione, nelle ipotesi di mancato versamento da parte del Debitore ceduto di almeno due rate mensili, la Cessionaria potrà invocare la decadenza dal beneficio del termine, ovvero, a seconda dei casi, potrà dichiarare risolto il presente contratto.

II. Nell'ipotesi di mancato versamento di almeno due rate mensili, la Cessionaria provvede ad inviare al Debitore Ceduto un formale sollecito di pagamento. In caso di reiterata insolvenza da parte del Debitore Ceduto, ovvero in sua vece da parte del Cedente, la Cessionaria potrà esercitare le facoltà di cui sopra.

III. Integra altresì una causa di risoluzione la mancata erogazione del saldo ai sensi dell'art. 3, nonché la mancata efficacia, ascrivibile a qualsiasi ragione e/o motivo, del presente contratto nei confronti dell'Amministrazione Terza Ceduta ovvero dell'Ente previdenziale.

IV. Dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, il Cedente è obbligato a versare alla Cessionaria, in un'unica soluzione, il residuo capitale, unitamente agli importi a qualsiasi titolo rimasti impagati e/o comunque scaduti.

V. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del debitore ceduto, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata in virtù della qualità spettante al Cedente. Altresì la Cessionaria può richiedere la liquidazione delle somme dovute anche al fondo di Garanzia, previsto dalla Legge 20/05/1982 n. 297. In tali casi il Cedente rimane obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, interessi anche di mora e spese che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti, ferma restando l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 12.

Art. 15 Recesso

I. Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto di finanziamento, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di stipula del contratto.

II. La comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Figenpa S.p.A. Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE), avendo cura di specificare il numero del contratto e le proprie generalità. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e - mail: figenpa@legalmail.it o via fax al n. 010 5745537.

III. Se il contratto o un eventuale Prefinanziamento ad esso collegato ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cedente, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, è tenuto a restituire alla Cessionaria tutte le somme eventualmente ricevute a qualsiasi titolo. Il Cedente è tenuto a rimborsare alla Cessionaria le somme non ripetibili dalla medesima corrisposte, a qualsiasi titolo, alla Pubblica Amministrazione.

IV. Il recesso si estenderà automaticamente ai contratti assicurativi connessi al prestito.

V. In caso di mancata restituzione nel termine dei 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a rimborsare, oltre agli importi sopra indicati, tutte le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute dalla Cessionaria per il recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora al tasso indicato nel modulo SECCI, calcolati a partire dal trentunesimo giorno.

VI. Se il Cedente non esercita il diritto di recesso nei termini sopra indicati, deve rimborsare il prestito mediante il pagamento delle rate mensili secondo il piano di ammortamento concordato.

Art. 16 Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali.

I. La Cessionaria si riserva il diritto, in caso di giustificato motivo e comunque a fronte dell'approvazione del Cedente, di modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

II. La modifica non può riguardare, in nessun caso, i tassi di interesse.

III. La Cessionaria comunicherà al Cedente per iscritto, la proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recederà dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. Il Cedente, in caso di recesso, avrà diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Art. 17 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

I. Il Cedente può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:

- con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 - 16129 Genova (GE);
- mediante telefax al n. 010.5745537 all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@figenpa.it;
- per porta elettronica certificata all'indirizzo: figenpa@legalmail.it

II. Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.A. o consultare i siti www.Figenpa.it o www.arbitrobancariofinanziario.it. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.A. resta ovviamente a carico del Cedente.

III. Il Cedente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Figenpa S.p.A.;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 18 Comunicazioni.

I. le comunicazioni di qualsiasi genere dal Cedente alla Cessionaria dovranno essere indirizzate alla sede legale di Figenpa S.p.A. - Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE) o al numero fax 010.5745537 o via e-mail info@figenpa.it o all'indirizzo diversamente comunicato dalla Cessionaria al Cedente.

II. Il Cedente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, ad informare tempestivamente la Cessionaria di ogni variazione della propria residenza effettiva, delle proprie coordinate bancarie e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione. In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l'ultima residenza dichiarata o presso l'ultimo indirizzo di recapito della corrispondenza comunicato dal Cedente.

III. La Cessionaria provvederà ad inviare al Cedente le comunicazioni periodiche di trasparenza con cadenza annuale a decorrere dall'accettazione della richiesta di finanziamento da parte della Cessionaria. Tali comunicazioni contengono un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto.

IV. Inoltre, il Cedente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza spese, la tabella di ammortamento relativa al contratto. La tabella riporta gli importi dovuti e le relative scadenze, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. La Cessionaria provvederà all'invio di quanto richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

V. Il Cedente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia di tutta la documentazione contrattuale sottoscritta. E' facoltà della Cessionaria richiedere in quel caso il rimborso dei costi sostenuti e documentati, per la produzione e l'invio delle copie. In caso di richiesta spese, la stessa sarà anticipata al cliente e solo previa accettazione delle stesse potrà avvenire la consegna delle copie. La Cessionaria provvederà all'invio di quanto richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 19 Legge applicabile. Foro Competente. Organo di Vigilanza.

I. I rapporti con la Cessionaria sono regolati dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cedente. La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Codice Contratto:

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

1.0 IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE	Figenpa S.p.A. Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.35838 Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107
INDIRIZZO	Sede legale: Genova, viale Brigate Partigiane 6/3
TELEFONO	010 57.45.51
EMAIL / P.E.C.	info@figenpa.it / figenpa@legalmail.it
FAX	010 57.45.538
SITO WEB	www.figenpa.it

1.1 IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
INDIRIZZO	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

2.0 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CONTRATTO A TASSO FISSO E RATA COSTANTE, RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO MENSILE NETTO.
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO <i>LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE</i>	€ Detto importo si intende: - Al netto di qualsiasi costo e spesa, a carico del Cliente. - Al lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore. - Al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente.
CONDIZIONI DI PRELIEVO <i>MODALITÀ E TEMPI CON I QUALI IL CONSUMATORE PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO</i>	Con la presentazione della richiesta di finanziamento, avvenuta con la sottoscrizione del contratto, una volta ricevuta l'approvazione da parte del Finanziatore, ricevuti tutti i documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa, dopo che saranno estinte eventuali altre cessioni in corso laddove necessario, e dopo che sarà stato rilasciato il consenso definitivo da parte dell'Amministrazione /datore di Lavoro dalla quale il Cedente dipende, il cliente riceverà un bonifico sul conto corrente a suo tempo comunicato o un assegno circolare non trasferibile
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	mesi - Scadenza:
RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE	Rate da Pagare: n. rate, ciascuna per € , con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla Francese la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote capitale crescenti. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - Spese - Interessi Moratori - Interessi - Capitale In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'Ente previdenziale nei termini definiti dallo stesso Ente Previdenziale in fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiunte mensili
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO, PIÙ GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL CREDITO</i>	€ Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente ed è dato dal numero delle rate moltiplicato per l'importo di ciascuna di esse. Per il dettaglio degli interessi, costi e spese ed altri oneri si veda la sezione "3. Costi del Credito".
GARANZIE RICHIESTE	CESSIONE PRO SOLVENDO

2.0 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO	La cessione è convenuta pro solvendo, ossia il Consumatore può essere chiamato a pagare a fronte di un mancato invio, parziale o totale, della rimessa mensile della quota da parte dell'amministrazione ceduta, a causa di insolvenza o per qualsiasi altra ragione, compresa l'interruzione del rapporto di lavoro. VINCOLO DEL TFR Il TFR ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi al momento della cessazione del rapporto sono vincolati a garanzia dell'estinzione dell'eventuale residuo debito a norma del DPR 180/1950 ESTENSIONE SULLA PENSIONE Nel caso vi sia un debito residuo al momento del collocamento in pensione del Cliente, il contratto si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti indipendentemente dall'ente previdenziale GARANZIE ASSICURATIVE Le coperture assicurative inerenti il rischio vita e occupazione, obbligatorie ai sensi del D.p.r. n. 180/1950 sono sostenute dall'Ente Erogatore. Qualora si verifichi un evento che interrompa il regolare rimborso del prestito, Figenpa farà ricorso alla garanzia assicurativa laddove le precedenti garanzie siano risultate insufficienti o non immediatamente disponibili. Nell'ipotesi di liquidazione dell'indennizzo per cessazione del rapporto di lavoro, l'intervento dell'Assicurazione determina la surroga della stessa Assicurazione nei diritti di credito dell'Ente erogatore. La liquidazione dell'indennizzo per il rischio vita non determina invece alcuna surroga.
---	---

3. COSTI DEL CREDITO

3.0 COSTI DEL CREDITO

TASSO DI INTERESSE	T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Applicato in misura fissa per tutta la durata del prestito pari al % a scalare sul debito residuo mensile, secondo un Piano di Ammortamento alla Francese a rate costanti per un totale di interessi pari ad € .
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) <i>COSTO TOTALE DEL CREDITO ESPRESSO IN PERCENTUALE, CALCOLATA SU BASE ANNUA, DELL'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO</i> <i>IL TAEG CONSENTE AL CONSUMATORE DI CONFRONTARE LE VARIE OFFERTE</i>	TAEG pari al % Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia considerando: - INTERESSI NOMINALI pari ad € calcolati al TAN del % - SPESE DI ISTRUTTORIA, comprensivi di tutti i costi di ogni attività sostenuta per l'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri erariali e pari a complessivi € * - SPESE DI INTERMEDIAZIONE € * * TALI IMPORTI, REMUNERANDO ATTIVITÀ ED ONERI SOSTENUTI ANTECEDENTEMENTE L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO, NON SONO RAPPORTATI ALLA DURATA DELLO STESSO E PERTANTO NON SARANNO RESTITUITI IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE. IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG • l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. • gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni, 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno. • il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno. DATA DI DECORRENZA DEL FINANZIAMENTO La data di decorrenza corrisponde alla data erogazione da parte del Finanziatore. Tutti i costi elencati nella presente sezione sono inclusi nel calcolo del T.A.E.G. ad eccezione degli eventuali costi per eventuale ritardo nei pagamenti. Il Tasso, fisso, non è modificabile
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: • UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO	NO. Figenpa provvede a propria cura e proprie spese alle garanzie assicurative previste dal DPR 180/1950 essendo contraente e beneficiaria delle stesse Il Cliente, quale soggetto assicurato per il rischio vita, ancorché non contraente della relativa polizza stipulata da Figenpa dovrà prestare il consenso ai sensi dell'art 1919 C.C. per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e, laddove richiesto dalla Compagnia assicurativa, sottoscrivere per ricevuta gli eventuali documenti informativi consegnati da quest'ultima.
• E/O UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO	NO

3.1 COSTI CONNESSI

3.0 COSTI DEL CREDITO

EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO	- SPESE DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA (EVENTUALI):	€ 5,00
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO <i>TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO</i>	INTERESSI DI MORA Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari al T.A.N. contrattuale entro il limite previsto per i tassi soglia. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: NESSUNA In caso di mancato pagamento potranno essere attivate azioni di recupero, con conseguente aggravio di costi non preventivamente misurabili per azioni giudiziarie.	

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

DIRITTO DI RECESSO <i>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI CREDITO ENTRO QUATTORDICI GIORNI DI CALENDARIO DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO</i>	Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, decorre dalla data di sottoscrizione, da parte del Cliente, del contratto e si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo figenpa@legalmail.it oppure via Fax al numero 010 5745537. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, la facoltà di recesso è condizionata al rimborso da parte del Consumatore entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo irripetibile corrisposto a qualunque titolo.
RIMBORSO ANTICIPATO <i>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RIMBORSARE IL CREDITO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE</i>	Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento. In tale caso il Cliente ha il diritto ad una riduzione del costo totale del credito con la sola esclusione dei costi non rapportati alla durata del finanziamento come evidenziati nella sezione 3 "Costi del Credito". Il Consumatore, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi relativi alle rate non ancora scadute e dei costi, soggetti a maturazione nel tempo, dovuti per la vita residua del contratto. Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall'art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93, pari all'1 % del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito: <u>se ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto</u> o se l'importo rimborsato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00.
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI <i>SE IL FINANZIATORE RIFIUTA LA DOMANDA DI CREDITO DOPO AVER CONSULTATO UNA BANCA DATI, IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO IMMEDIATAMENTE E GRATUITAMENTE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE</i> <i>IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE COMUNICARE TALE INFORMAZIONE È VIETATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA O È CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA</i>	Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Figenpa, qualora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi antifrode messi a disposizioni da enti privati di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari. Le informative inerenti tali interrogazioni sono contenute nel modello INFORMATIVA di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003
DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO <i>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO, SU SUA RICHIESTA, DI OTTENERE GRATUITAMENTE COPIA DEL CONTRATTO DI CREDITO IDONEA PER LA STIPULA</i> <i>IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE IL FINANZIATORE, AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, NON INTENDE CONCLUDERE IL CONTRATTO</i>	Sì Figenpa richiede la ricevuta della consegna della documentazione contrattuale.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO PER AVVENUTA CONSEGNA.

DATA _____

IL CLIENTE

